



Comune di Senorbì Provincia di Cagliari

DECRETO DEL SINDACO n. 10 del 12/11/2013

OGGETTO: Legge 6.11.2012 n. 190, art. 1 comma 7. Individuazione del Segretario Comunale quale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm;
- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del D.Lgs. 267/2000 per il quale il Segretario comunale *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;*

PREMESSO che:

- con legge 6 novembre 2012 n. 190 il legislatore ha varato le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;*
- l'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del *responsabile della prevenzione della corruzione;*
- negli enti locali, tale responsabile è individuato *di norma* nel segretario dell'ente, salva diversa e motivata determinazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
 1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
 2. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
 3. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;*
 4. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
 5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
 7. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

DATO ATTO che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della

prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento, infine, sconsiglia la nomina del responsabile dell'ufficio disciplinare che verrebbe a svolgere un doppio ruolo in potenziale conflitto: in fase preventiva quale rilevatore di ipotesi di *corruzione*, in fase successiva quale responsabile dell'ufficio chiamato ad irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari;
- il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione *all'organo di indirizzo politico*;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 co. 2 legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di *indirizzo politico amministrativo* competente a nominare l'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- con la deliberazione n. 15/2013 la CIVIT ha espresso l'avviso che il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;
- l', art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il segretario comunale *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia*;

TENUTO CONTO della situazione complessiva della struttura organizzativa dell'ente e di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alle funzioni attribuite al segretario comunale in materia di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario provvedere alla individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, nella figura del segretario comunale, dandone comunicazione all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- Il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- Lo Statuto Comunale;

- Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 06.11.2012, n. 190, il Segretario Comunale, dr.ssa Maria Teresa Vella, titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Senorbì e San Vito, quale responsabile della prevenzione della corruzione;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, quale responsabile della prevenzione della corruzione, svolge tutte le funzioni che la legge 06.11.2012 n. 190 gli attribuisce e in particolare la predisposizione della proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica, e la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione

DI COMUNICARE, copia del presente, al Segretario Comunale, al Consiglio comunale nella prima seduta utile, al revisore dei conti, ai titolari di posizione organizzativa e a tutti i dipendenti dell'ente;

DI COMUNICARE senza indugio, copia del presente, alla CIVIT (segreteria.commissione@civit.it);

DI PUBBLICARE il presente decreto all'albo pretorio on line per 15 giorni nonché, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 1 del d.lgs. 33/2013), in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente nella sezione " Amministrazione Trasparente", e nella sottosezione di primo livello " Disposizioni generali".

Senorbì, lì 12/11/2013

Il Sindaco
dott. Adalberto Sanna